

**DECRETO DEL PRESIDENTE**  
**n. 21 del 15 ottobre 2012**

Oggetto: Regolamento per l'accesso ai contributi dell'ente Parco Nazionale Val Grande per la conservazione ed il ripristino delle tipologie edilizie tradizionali (tetti in piode).  
Approvazione.

**IL PRESIDENTE**

PREMESSO che

- con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DPN/DEC/55 del 16.02.2010 di nomina del sottoscritto Prof. Pierleonardo Zaccheo a Presidente dell'Ente Parco Nazionale della Val Grande per la durata di anni cinque a far data dal 16.02.2010;
- non è, a tutt'oggi, insediato il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco nominato con decreto n. 24 del 07.02.2012 e che, ai sensi dell'art. 6 comma 2 dello Statuto dell'Ente Parco, il Presidente adotta provvedimenti urgenti ed indifferibili sottoponendoli successivamente alla ratifica del Consiglio Direttivo;

VISTO il *Regolamento per l'accesso ai contributi dell'ente Parco Nazionale Val Grande per la conservazione ed il ripristino delle tipologie edilizie tradizionali (tetti in piode)* approvato con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 126 del 4 agosto 1995, esecutivo;

CONSIDERATO opportuno provvedere, anche su indicazioni pervenute in merito dalla Comunità del Parco, all'adozione di uno strumento normativo aggiornato ed adeguato alle normative ed alle esigenze attuali sulla base delle quali istruire i nuovi bandi per l'assegnazione delle provvidenze economiche di che trattasi;

VISTO l'allegato *Regolamento per l'accesso ai contributi dell'ente Parco Nazionale Val Grande per la conservazione ed il ripristino delle tipologie edilizie tradizionali (tetti in piode)*, predisposto dal Servizio Direzione dell'Ente Parco in ossequio alle norme legislative vigenti e che recepisce le esigenze tecnico amministrative del Parco nonché le indicazioni formulate in merito dalla Comunità del Parco;


DATO ATTO che l'allegato *Regolamento per l'accesso ai contributi dell'ente Parco Nazionale Val Grande per la conservazione ed il ripristino delle tipologie edilizie tradizionali (tetti in piode)* ha ottenuto l'approvazione da parte della Comunità del Parco nella seduta del 11.10.2012 e pertanto di provvedere alla sua approvazione;

ACQUISITO l'allegato parere favorevole del Direttore in merito alla regolarità tecnico e contabile del provvedimento;

DECRETA


Per le motivazioni di cui in premessa:

1. DI APPROVARE il *Regolamento per l'accesso ai contributi dell'ente Parco Nazionale Val Grande per la conservazione ed il ripristino delle tipologie edilizie tradizionali (tetti in piode)*, che si allega al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale;
2. DI TRASMETTERE il presente decreto al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per gli adempimenti di competenza;
3. DI STABILIRE che il presente provvedimento venga sottoposto alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco non appena questo verrà costituito;



Il Presidente

Prof. Pierleonardo Zaccaria



Proposta di Decreto del Presidente

OGGETTO: Regolamento per l'accesso ai contributi dell'ente Parco Nazionale Val Grande per la conservazione ed il ripristino delle tipologie edilizie tradizionali (tetti in piode).  
Approvazione.

Il Direttore dell'Ente Parco, Dott. Tullio Bagnati

Esprime parere favorevole, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1 dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di decreto citato in epigrafe.

Vogogna, 15 OTT. 2012




Il Direttore  
Dott. Tullio Bagnati

Il Direttore dell'Ente Parco, Dott. Tullio Bagnati

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Vogogna, 15 OTT. 2012



Il Direttore  
Dott. Tullio Bagnati

**Regolamento per l'accesso ai contributi dell'ente Parco Nazionale Val Grande per la  
conservazione ed il ripristino delle tipologie edilizie tradizionali (tetti in piode)**  
(Decreto del Presidente n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)

**Art. 1 FINALITA'**

1. - Con il presente regolamento - redatto ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per le finalità di cui all'art 1 del D.M 02.03.1992 "Istituzione del Parco nazionale della Val Grande", secondo i principi e le prescrizioni dell'art. 7, comma 1 e 2, e dell'art. 14 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 ed in coerenza con le norme di contabilità dell'Ente Parco - vengono stabilite le procedure, i criteri e le modalità di concessione di contributi finalizzati al mantenimento, alla conservazione e al ripristino delle tipologie edilizie tradizionali, in particolare dei tipici tetti in "piode", cioè in lastre di pietra a spacco posate alla maniera tradizionale, senza uso di chiodi.

**Art. 2 INTERVENTI AMMESSI**

1. Sono previsti incentivi per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, o di ricostruzione (totale o parziale), o di ampliamento, del manto di copertura di tetti di edifici siti all'interno del Parco Nazionale della Val Grande. Contributi per la realizzazione di tetti in piode su edifici di nuova realizzazione potranno essere concessi, con decisione del Consiglio Direttivo, per opere e manufatti con destinazione collettiva e/o pubblica e per lotti edificabili di soggetti privati previsti dai PRG comunali.

2. - I manti di copertura dovranno essere realizzati con "piode" di tipo tradizionale, posate non inchiodate, realizzate a spacco, con finitura manuale, con spessori e tipo di pietra analoghi a quelli delle piode utilizzate tradizionalmente sul posto. I tetti per cui viene richiesto il contributo dovranno avere inclinazione pari a quella dei tetti tradizionali esistenti nell'area protetta e nell'area d'intervento.

3. - Ai fini della concessione del contributo saranno considerati esclusivamente gli interventi su edifici che conservano o ristabiliscono le strutture murarie tradizionali (murature in pietra a vista o intonaci di tipo tradizionale), anche negli interventi di ampliamento.

4. - Sono ammessi a contributo esclusivamente gli interventi autorizzati ai sensi della vigente legislazione in materia edilizia, paesaggistica e ambientale e, in particolare, della legge 394/91, del D.M. Ambiente 2 marzo 1992 e del D.P.R. 23 novembre 1993.

### **Art. 3 BENEFICIARI**

1. - Possono accedere ai contributi di cui all'art. 1 soggetti pubblici e privati, secondo il seguente ordine di priorità:

a) soggetti pubblici;

b) operatori che svolgono attività produttive agricole, silvo-pastorali, artigianali e chiedono il contributo per la sistemazione di strutture destinate a tali attività site nel Parco Nazionale Val Grande, con priorità per gli operatori residenti nei Comuni del Parco;

c) operatori turistici che svolgono attività economiche e chiedono il contributo per la sistemazione di strutture destinate a tali attività, site nel Parco Nazionale Val Grande, con priorità per i residenti nei Comuni del Parco;

d) associazioni, gruppi religiosi e simili;

e) proprietari di immobili siti nel Parco Nazionale Val Grande, residenti nei Comuni del Parco;

f) proprietari di immobili siti nel Parco Nazionale Val Grande, non residenti nei Comuni del Parco.

### **Art. 4. ENTITA` DEL CONTRIBUTO**

1. - L'ammontare del contributo non può superare l'importo di € 14.100,00 e, comunque, il 30 % della spesa preventivata per la realizzazione del tetto, desunta dai documenti di cui al successivo art. 5, comma 3, punti c) e d), con esclusione dei costi di isolamento del tetto, delle gronde e dei pluviali.

2. - Con la pubblicazione del bando per la concessione dei contributi in parola di cui al successivo art. 5, l'Ente Parco provvede all'aggiornamento dell'importo massimo di cui al precedente comma 1, sulla scorta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

3. - In casi meritevoli e con valida motivazione, il Consiglio Direttivo può prevedere la concessione di un contributo d'importo superiore, comunque nel limite del 30 % della spesa preventivata, così come determinata ai sensi del precedente comma 1.

### **Art. 5 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

1. - Nel limite delle risorse economiche destinate dal Consiglio Direttivo ai contributi di cui al presente Regolamento, l'assegnazione degli stessi avviene previo pubblico avviso (bando).

2. - L'istanza per la concessione del contributo, redatta in carta semplice, deve contenere, nella forma sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, la dichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi previsti dal presente Regolamento, nonché la specificazione del tipo di intervento (manutentivo, conservativo, di ripristino, di ampliamento) e deve rispettare quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974 n° 195 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981 n. 659.

3. - La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione, a firma di un tecnico professionista abilitato:

a) rilievo fotografico dello stato dell'immobile prima dei lavori;

b) relazione tecnica descrittiva dell'intervento edilizio da eseguire;

c) computo metrico delle voci di costo relative al tetto, redatto utilizzando come riferimento il Prezziario pubblicato dalla Regione Piemonte per l'anno del bando;

d) analisi dei prezzi unitari dei costi non compresi nel Prezziario pubblicato dalla Regione Piemonte per l'anno del bando;

e) estratto catastale della zona di intervento, con individuazione dell'immobile;

f) elaborati grafici in scala adeguata e opportunamente quotati atti a consentire il riscontro delle quantità e dei costi esposti nel Computo Metrico e nell'analisi dei prezzi.

4. - I richiedenti devono dichiarare, nella forma sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, di non aver riportato nell'ultimo quinquennio condanne penali, di non essere sottoposti a misure di prevenzione o interdizione previste in materia di lotta contro la criminalità organizzata.

5. - Possono essere presentate istanze, con le medesime caratteristiche di cui ai punti precedenti, anche per interventi delle tipologie di cui al precedente art. 2 in corso di realizzazione o già realizzati, purché regolarmente autorizzati ed avviati successivamente all'ultimo bando utile.

6. - La presentazione di una domanda comporta l'accettazione delle procedure del presente Regolamento.

#### **Art. 6 ISTRUTTORIA, RIPARTO E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI**

1. - Le istanze pervenute vengono istruite dall'ufficio competente e, quindi, rimesse alla Giunta Esecutiva, riepilogate in un prospetto nel quale sono evidenziate :

a) le richieste ammissibili in ordine di priorità sulla base di criteri di cui all'art. 3;

b) le richieste prive dei requisiti ed in contrasto con le norme del presente Regolamento.

2. – La Giunta Esecutiva, sulla base degli obiettivi programmatici stabiliti annualmente, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili, stabilisce la graduatoria dei beneficiari ammessi e il piano di riparto delle risorse assegnate ai soggetti fino ad esaurimento del budget disponibile.

3. – Nel caso in cui le domande ammissibili, nell'ambito delle priorità stabilite dall'art. 3 e a parità di valutazione, eccedano le disponibilità finanziarie, il criterio di erogazione dei contributi sarà costituito dalla data di ricevimento della domanda risultante dal protocollo dell'Ente.

4. – Nel caso di richieste ammesse non evase per mancanza di fondi, il Consiglio Direttivo, in relazione alle disponibilità finanziarie dell'Ente, potrà disporre il rifinanziamento del Bando.

5. – Entro centottanta giorni dalla data della comunicazione di ammissione a contributo, pena la revoca dello stesso i soggetti beneficiari danno riscontro all'Ente Parco dell'avvenuta autorizzazione dell'intervento edilizio, mediante presentazione di Permesso di Costruire, o SCIA e/o altra documentazione prevista dalle norme vigenti in materia edilizia ed ambientale.

6. – Ad avvenuta presentazione della documentazione di cui al precedente comma 5, il Direttore dell'Ente Parco provvede a stipulare con ciascun beneficiario apposita convenzione normante l'utilizzo e l'erogazione del contributo assegnato.

8. – Il contributo è una tantum e non può essere concesso nuovamente sullo stesso immobile prima della decorrenza di cinque anni dalla sottoscrizione della convenzione di cui al precedente comma 6. Eventuali deroghe al presente comma, per interventi su immobili che abbiano già beneficiato di contributo, potranno essere valutate dal Consiglio Direttivo, purché ben motivate e documentate e purché riguardanti porzioni di copertura non interessate dagli interventi che hanno ottenuto il contributo del Parco.

#### **Art. 7 EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI**

1. – Il beneficiario deve provvedere all'invio della documentazione comprovante l'ultimazione dei lavori esclusivamente riferiti al manto di copertura e dell'attestazione del tecnico professionista relativa alla conformità degli stessi al progetto presentato ed assentito, entro il termine fissato nella convenzione di cui all'art. 6, pena la revoca del contributo.

2. – Trascorso tale termine l'Ente Parco comunica l'avvio della procedura di revoca che, in assenza di valide motivazioni che giustifichino il ritardo, si conclude entro 30 giorni.

3. – I contributi assegnati verranno liquidati entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione di cui al precedente comma 1, previa verifica della corrispondenza di quanto effettivamente realizzato rispetto a quanto dichiarato.

4. - L'attivazione di procedimenti amministrativi o penali in merito alla non conformità di realizzazione delle coperture, ovvero degli interventi di cui queste fanno parte, determina l'automatica sospensione del contributo e, nel caso di riconosciuta responsabilità del richiedente, l'esclusione dal piano di riparto e la conseguente revoca del contributo.

#### **Art 8 RITENUTE SUI CONTRIBUTI**

1. – Sui contributi erogati l'Ente Parco opererà, se dovute, le ritenute fiscali di competenza vigenti al momento dell'effettiva liquidazione.

#### **Art 9 DECADENZA E REVOCA**

1. - Oltre ai casi previsti negli articoli precedenti, il soggetto ammesso decade dal beneficio assegnato qualora l'Ente accerti il venir meno dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3, ovvero lo stesso soggetto beneficiario faccia pervenire comunicazione scritta di rinuncia.

#### **Art 10 DISPOSIZIONI FINALI**

1. - Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui diviene esecutivo, secondo le procedure previste dalla legge n. 70/1975 e n. 394/1991, art. 9 e sostituisce integralmente il precedente Regolamento adottato con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 126 del 4 agosto 1995.

2. - Per assicurare la più ampia conoscenza da parte degli Enti, delle associazioni, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini interessati il presente Regolamento viene pubblicato sul sito web dell'Ente Parco.

3. – Ai fini di equiparare gli impegni dei beneficiari, i contributi precedentemente assegnati dall'Ente Parco a valere sul Regolamento di cui al comma 1 sono retroattivamente equiparati al presente regolamento.




---

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo on line sul sito web istituzionale dell'Ente Parco Nazionale Val Grande (www.parcovalgrande.it) il giorno 15 OTT. 2012 ai sensi dell'articolo 32 della legge 69/2009.

Vogogna, li...15 OTT. 2012.....



Direttore  
Dott. Tullio Bagnati

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Tullio Bagnati", written over the printed name.

---

---

## CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente decreto è divenuto esecutivo il ....., decorsi i termini di pubblicazione, di cui all'art. 34 della Legge n° 70 del 20/03/1975, senza impugnativa (salvo le superiori approvazioni ministeriali ex art. 9 comma 8 della Legge 394/91 ed art. 29 e 30 della Legge 70/75).

Vogogna, li.....

Il Direttore  
Dott. Tullio Bagnati